



Comune di Bonifati

Provincia di Cosenza

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

Dellibera n° 19 del 26/06/2015

OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE IMU PER L'ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 17,00 nella preposta sala delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria, il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente
SINDACO	Antonio Giovanni MOLLO	x
CONSIGLIERE	Dario ARGIRO'	—
CONSIGLIERE	Marina CRISTOFARO	x
CONSIGLIERE	Angelo Salvatore BORRELLI	x
CONSIGLIERE	Mario ARCURI	x
CONSIGLIERE	Roberto GERACE	—
CONSIGLIERE	Luigi DE FRANCESCO	x

Presenti: 5

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Avv. Giovanna DI RIENZO che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Antonio Giovanni MOLLO nella sua qualità di Sindaco

La seduta è Pubblica

OGGETTO : IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE IMU PER L'ANNO 2015.

IL SINDACO

-Richiamati:

- gli articoli 119 e 117, comma 6, della Costituzione repubblicana, novati dalla legge costituzionale 3/2001, che riconoscono ai comuni rispettivamente “*autonomia finanziaria di entrata e di spesa*” e la potestà regolamentare “*in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*”;
- l'articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che consiste in potestà statutaria e regolamentare;
- gli articoli 7 e 42, comma 2 lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
- l'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 che riconosce ai comuni potestà regolamentare generale in materia di loro entrate;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, che ha ulteriormente differito dal 31 maggio 2015 al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine immanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

-richiamati altresì:

- il decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23 recante “*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*”, con particolare riferimento agli articoli 8, 9 e 14;
- l'articolo 13 del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) che norma l'imposta municipale propria (IMU) in vigore dal 2012 modificato dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 (convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124);
- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma 639 e successivi che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);
- il “Regolamento per la disciplina della IUC” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 24/06/2014;
- l'art. 4, comma 5 bis del D.L. n. 16/2012, come modificato dall'art. 22 comma 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 recante “*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*” ;
- il D.M. del 28 novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che ridefiniscono l'esenzione dall'IMU per l'anno d'imposta 2014 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale;
- il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 recante “*Misure urgenti in materia di esenzione IMU*” che ha ridefinito i criteri per l'esenzione dall'IMU per l'anno d'imposta 2014 e 2015 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale precedentemente determinati con il D.M. 28 novembre 2014;

-visto il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 e sulla base dell'“Elenco dei Comuni Italiani” pubblicato sul sito internet dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), che tiene conto sia dell'altezza indicata nella colonna “*Altitudine del centro (metri)*”, sia della definizione contenuta nella colonna “*Comune montano*”;

-visto che nell'elenco Istat di cui sopra, l'altitudine del centro per il Comune di Bonifati è di 425 metri e visto che il territorio è definito “*T -Totalmente Montano*”;

-alla luce di quanto sopra, i terreni ricadenti nel territorio del Comune di Bonifati godono dell'esenzione IMU e pertanto non sono soggetti al pagamento dell'IMU;

-considerato pertanto che:

- il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili;
- la base imponibile IMU è data: per gli immobili iscritti in catasto dalla rendita rivalutata del 5% moltiplicata per dei coefficienti; per i terreni edificabili la base imponibile è tuttora data dal valore venale in comune commercio;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, che fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, che dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due

punti percentuali;

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, che dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- l'art. 2 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124 che:

-modifica la disciplina dell'IMU delle abitazioni di cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci, equiparandole ex lege all'abitazione principale;

-equipara, a decorrere dal 2014, all'abitazione principale anche gli alloggi sociali assegnati a nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato;

-consente di considerare abitazione principale l'unico immobile – purché non locato – appartenente a militari, carabinieri, pubblica sicurezza, vigili del fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia, in servizio permanente, anche in assenza dei requisiti di residenza anagrafica e di dimora

abituale previsti in via generale dalla normativa vigente;

- l'art. 1 comma 708 in forza del quale a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

-**Ritenuto** necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2015 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

-**Ricordato** l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, la quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare l'aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie;

-**Considerato** che dalle stime operate sulle basi imponibili, l'equilibrio del bilancio di previsione 2015 dell'Ente può essere garantito adottando le seguenti aliquote IMU:

1) aliquota ridotta per abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie A/1-A/8 e A/9, pari al 4 per mille;

2) aliquota pari al 10,60 per mille per i fabbricati produttivi di categoria "D" di cui aliquota 7,60 per mille riservata allo Stato e aliquota 3,00 per mille riservata al Comune di Bonifati;

3) aliquota pari al 10,60 per mille per le aree fabbricabili e tutti i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti;

-**Visti** gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

-**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'articolo 42, comma 2 lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

-**Visto** lo Statuto Comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

A) di approvare per l'anno 2015, per le motivazioni esposte in narrativa alle quali si rinvia, le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:

1) aliquota ridotta per abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie A/1-A/8 e A/9, pari al 4 per mille;

2) aliquota pari al 10,60 per mille per i fabbricati produttivi di categoria "D" di cui aliquota 7,60 per mille riservata allo Stato e aliquota 3,00 per mille riservata al Comune di Bonifati;

3) aliquota pari al 10,60 per mille per le aree fabbricabili e tutti i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti;

B) di stabilire che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

C) di confermare ai fini dell'imposta municipale propria, le determinazioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 24/04/2007;

D) di dare atto che sono esenti dall'Imposta Municipale Propria i terreni agricoli in quanto il comune di Bonifati risulta classificato "Totalmente Montano";

E) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione;
- VISTO i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL N. 267/2000;

-UDITI i seguenti interventi:

Il Sindaco illustra la proposta oggetto di discussione.

In particolare precisa che nella determinazione delle aliquote con riferimento alla componente Imu l'Amministrazione ha fissato degli importi sostanzialmente invariati rispetto all'anno precedente. Inoltre gli introiti per le casse comunali derivanti dal gettito di questa imposta sono particolarmente esigui in ragione dell'abbattimento delle rendite catastali che interessa il territorio comunale, che dovranno essere adeguate quando verrà approvata la riforma del catasto.

Prende la parola il consigliere Luigi De Francesco che preannuncia voto contrario alla proposta oggetto di discussione, depositando dichiarazione di voto che si allega alla presente per formarne parte integrante.

Il Consigliere ritiene che l'Amministrazione non abbia considerato la possibilità di agevolazioni fiscali per le categorie più deboli o per chi usufruisce dell'abitazione solo per un limitato periodo di tempo.

Il Sindaco replica puntualizzando che la scelta di non differenziare le aliquote è derivata dalla circostanza che in ogni caso deve essere garantita al cento per cento la copertura del costo del servizio.

Eventuali agevolazioni a favore di una categoria avrebbero aggravato la condizione di altre, comportando ad esempio un incremento dell'imposizione a carico dei residenti.

Precisa inoltre che dall'inizio del suo mandato le tariffe sono rimaste sostanzialmente invariate, ed è un miracolo riuscire a mantenere gli equilibri di bilancio.

In presenza di trasferimenti da parte di enti sovraordinati sempre più limitati, la scelta obbligata per l'Amministrazione dovrebbe essere incrementare l'imposizione tributaria. Ciononostante così non è stato.

Il Sindaco coglie l'occasione per ricordare che l'introduzione della raccolta differenziata è un vanto della Amministrazione in carica. La Regione applica sanzioni agli enti locali che non raggiungono percentuali elevate di differenziazione dei rifiuti, sotto forma di incremento del costo per il conferimento degli stessi.

Il confinante comune di Sanginetto ad esempio paga delle tariffe di conferimento maggiori, non avendo introdotto il sistema differenziato di raccolta dei rifiuti. Il Sindaco ricorda infine che questa Amministrazione è artefice di molteplici miglioramenti a vantaggio della comunità e del territorio comunale, in termini di spazzamento quotidiano delle strade, di depurazione delle acque, di capacità di utilizzo delle risorse trasferite da enti sovraordinati. Nelle scuole del Comune vi sono stati investimenti per 300.000 euro all'incirca, e il Comune ha ricevuto finanziamenti anche per la depurazione ed è in posizione utile in graduatoria per ottenere sovvenzioni per gli edifici comunali.

Prende la parola il Consigliere Luigi De Francesco chiedendo chiarimenti sulle spese indicate nell'allegato B) del piano economico riferito alla Tari, di cui al quarto punto all'ordine del giorno. Risponde la responsabile dell'Area Finanziaria con precisazioni di carattere tecnico.

Il Sindaco chiude la discussione, pone al voto la proposta che viene approvata con la seguente votazione.

- FAVOREVOLI 4
- CONTRARI 1 (DE FRANCESCO)
- ASTENUTI 0

DELIBERA

1. Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione illustrata dal Sindaco e relativa all'oggetto;
2. Di dare atto che sono stati espressi i prescritti pareri di cui all'art. 49 del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA, altresì, con voti dei presenti espressi nelle forme di legge e di seguito riportato la immediata esecutività del provvedimento:

- FAVOREVOLI 4

- CONTRARI 1 (Consigliere Luigi De Francesco)
- ASTENUTI 0

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 2015

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU – TASI – TARI

Intervento del consigliere comunale Luigi De Francesco

*Signor sindaco,
signori consiglieri,*

Oggi dobbiamo approvare una serie di determinazioni relative alla IUC che disciplina le varie imposte, dalla imposta municipale unica, cioè dall'IMU, al tributo TARI sulla gestione dei rifiuti e infine al Tributo TASI, dovuto per tutti i servizi indivisibili.

Da una attenta analisi della documentazione proposta all'approvazione noto *la mancanza di quelle necessarie agevolazioni fiscali* utili per rendere meno difficile la vita ad alcune categorie deboli, come handicappati, persone che vivono sole, persone disagiate e anziani.

A questo proposito l'anno scorso in un incontro ufficiale per la redazione del regolamento *tra maggioranza e minoranza avevamo preso un accordo preventivo.*

In quell'incontro, lo ricordo a chi lo avesse dimenticato, *avevo proposto e concordato delle agevolazioni per gli anziani oltre 65 anni.*

Quell'accordo *al momento dell'approvazione del regolamento* purtroppo è stato disatteso da parte di questa maggioranza, che invece portava in consiglio comunale un nuovo regolamento, nel quale la mia proposta viene stravolta, poiché il limite di età per poter usufruire dell'esenzione viene innalzato da 65 a 75 anni, lasciando così fuori una grossa fetta di persone da proteggere, abbassandone anche la percentuale di esenzione.

Speravo che quest'anno, con un po' di buon senso da parte vostra avreste corretto il tiro, aiutando così alcune categorie di cittadini. Ma voi non siete interessati a venire incontro a questi cittadini.

La vostra è una scelta politica legittima, nella quale però io non mi ritrovo. Si vuole qui continuare, irriverentemente, l'opera di mancata attenzione verso le classi sociali meno abbienti, cioè quelle più disagiate economicamente e più esposte a rischio.

Ve ne assumete tutte le responsabilità. Avreste potuto, ad esempio, agevolare quelle abitazioni con un unico occupante, o prevedere delle agevolazioni per le abitazioni a disposizione o utilizzate per alcuni mesi dell'anno.

Noto che rispetto all'anno scorso c'è una leggera diminuzione del costo del servizio, cioè da € 748.000 a 704.000, che è dovuta alla riduzione dei costi della discarica. Mi auguro che questo piccolo risparmio venga distribuito, e cioè aiuti a far pesare sempre meno la TARI per i nostri cittadini.

Quanto ai costi operativi di gestione presenti nei vari allegati per la TARI, nell'allegato B, alla voce *Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati*, circa i *Costi di trattamento e Smaltimento* è indicato il costo di € 133.000 *a cui si sommano € 72.820 di Servizi.*

Essendo €72.820 una cifra abbastanza importante, *vorrei sapere a che tipo di servizi si fa riferimento, cioè cosa andiamo a pagare sotto la voce servizi, da non potersi meglio precisare.*

Quanto a far pesare sempre meno la TARI per i nostri cittadini, e quindi a venir incontro alle loro esigenze e alle tante difficoltà economiche degli ultimi anni, anche *per la TARI potevano e dovevano essere previste delle altre agevolazioni.*

In particolare per il tributo per la gestione dei rifiuti, *non sono state previste agevolazioni per le utenze domestiche* e nemmeno per coloro che utilizzano l'abitazione *per un breve periodo dell'anno, ad esempio per un solo mese.*

Chi usa una abitazione per un solo mese paga purtroppo per l'intero anno, cioè paga come una persona che vive in una abitazione per un periodo dodici volte maggiore, producendo in

IMPOSTA FINCA LOMITALA (IUR) 2018
DETERMINAZIONE ALIQUOTI IRI - IRT - IRTA
L'importo dell'imposta è determinato in base alle aliquote

aliquota applicata
aliquota applicata

Il presente documento ha lo scopo di determinare l'importo dell'imposta IRI, IRT e IRTA da versare per il periodo di riferimento. L'importo dell'imposta è determinato in base alle aliquote applicate alle diverse categorie di redditi e alla base imponibile.

Da una stretta analisi della documentazione presentata si è dedotta che l'importo dell'imposta IRI, IRT e IRTA deve essere determinato in base alle aliquote applicate alle diverse categorie di redditi e alla base imponibile.

A questo proposito l'importo dell'imposta IRI, IRT e IRTA deve essere determinato in base alle aliquote applicate alle diverse categorie di redditi e alla base imponibile.

Quell'importo di imposta IRI, IRT e IRTA che deve essere determinato in base alle aliquote applicate alle diverse categorie di redditi e alla base imponibile.

Il presente documento ha lo scopo di determinare l'importo dell'imposta IRI, IRT e IRTA da versare per il periodo di riferimento. L'importo dell'imposta è determinato in base alle aliquote applicate alle diverse categorie di redditi e alla base imponibile.

Da una stretta analisi della documentazione presentata si è dedotta che l'importo dell'imposta IRI, IRT e IRTA deve essere determinato in base alle aliquote applicate alle diverse categorie di redditi e alla base imponibile.

A questo proposito l'importo dell'imposta IRI, IRT e IRTA deve essere determinato in base alle aliquote applicate alle diverse categorie di redditi e alla base imponibile.

Quell'importo di imposta IRI, IRT e IRTA che deve essere determinato in base alle aliquote applicate alle diverse categorie di redditi e alla base imponibile.

Il presente documento ha lo scopo di determinare l'importo dell'imposta IRI, IRT e IRTA da versare per il periodo di riferimento. L'importo dell'imposta è determinato in base alle aliquote applicate alle diverse categorie di redditi e alla base imponibile.

Da una stretta analisi della documentazione presentata si è dedotta che l'importo dell'imposta IRI, IRT e IRTA deve essere determinato in base alle aliquote applicate alle diverse categorie di redditi e alla base imponibile.

A questo proposito l'importo dell'imposta IRI, IRT e IRTA deve essere determinato in base alle aliquote applicate alle diverse categorie di redditi e alla base imponibile.

Quell'importo di imposta IRI, IRT e IRTA che deve essere determinato in base alle aliquote applicate alle diverse categorie di redditi e alla base imponibile.

Il presente documento ha lo scopo di determinare l'importo dell'imposta IRI, IRT e IRTA da versare per il periodo di riferimento. L'importo dell'imposta è determinato in base alle aliquote applicate alle diverse categorie di redditi e alla base imponibile.

Da una stretta analisi della documentazione presentata si è dedotta che l'importo dell'imposta IRI, IRT e IRTA deve essere determinato in base alle aliquote applicate alle diverse categorie di redditi e alla base imponibile.

questo caso rifiuti per l'intero anno, cioè per una quantità di rifiuti dodici volte maggiore.

Questa è una vostra scelta politica, di cui sarete responsabili, una scelta che però io non posso condividere.

A questo proposito, lo dicevo anche l'anno scorso, è necessario una più equa giustizia contributiva che tenga realmente conto di queste variabili.

Si sa, è *abbastanza ovvio*, che chi vive per un solo mese all'anno in una abitazione non ha la capacità di produrre molti rifiuti; è quindi ingiusto che chi produce rifiuti per un solo mese, debba pagare per l'intero anno.

Se tutto ciò a me sembra logico, evidentemente *per voi non lo è*.

Io, come minoranza, sono convinto che è necessario una maggiore equità. Ma è anche doveroso per questa maggioranza che si faccia pagare di più a chi produce rifiuti dodici volte di più.

Io, votando contro, voglio difendere tutti coloro che ingiustamente dovranno pagare per l'intero anno.

Ovviamente di questa scelta ve ne assumerete le responsabilità davanti a tutti cittadini.

Per tutte queste ragioni giudico questi provvedimenti non condivisibili e ingiusti.

Chiedo al segretario che questo mio intervento sia allegato al verbale del consiglio comunale.

Bonifati 26 giugno 2015

Il consigliere comunale

Luigi De Francesco



PARERI AI SENSI dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Il Responsabile dell'area Finanziaria, attesta, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, la regolarità tecnica delle procedure assunte.

Bonifati,



Il Resp. Dell'Area Finanziaria
(D/ssa M.A. MIDAGLIA)

PARERI AI SENSI dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Il Responsabile del Settore Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, la regolarità contabile delle procedure assunte.

Bonifati,

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott.ssa Maria Assunta Midaglia)

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Giovanna DI RIENZO)



IL SINDACO
(Antonio Giovanni MOLLO)

La presente deliberazione stata affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune giorno 7 LUG, 2015 (Albo n: 469) e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Bonifati, Li

7 LUG, 2015

IL RESP. DELL'ALBO PRETORIO
(Maria RUGHERO)
Il Responsabile del Procedimento
Carmela Giardino

La suesposta deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);
- È divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000);

Bonifati, Li



IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Carmela GIARDINO)

Per copia conforme all'originale
Bonifati, Li

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO